



**COMUNE DI NAGO-TORBOLE**  
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. 11646

OGGETTO: ordinanza per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo in strada nel territorio del Comune di Nago-Torbole.

**IL SINDACO**

Ritenuto che l'esercizio dell'arte e dello spettacolo in strada deve essere inteso come espressione artistica di carattere musicale, teatrale e figurativo a cui deve essere riconosciuto un proprio ruolo di valorizzazione culturale e turistica dello spazio urbano;

Riscontrato che in forza dell'art. 6 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, l'attività di artista di strada non è più soggetta ad alcun atto autorizzatorio da parte dell'autorità comunale;

Riscontrato a riguardo inoltre che nel parere n. 577/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 del Ministero dell'Interno viene indicato che tale materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte di chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada va temperata con le esigenze di rispetto delle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose, il diritto al riposo delle persone, l'utilizzo del suolo pubblico, la normale circolazione stradale e pedonale, il decoro e la pulizia degli spazi pubblici;

Considerato che in assenza di una disciplina per l'esercizio di queste forme artistiche, si verificano situazioni sgradevoli, sia per i cittadini che per gli ospiti, con conseguente richiesta di interventi repressivi da parte delle forze di Polizia;

Riscontrato che al fine di evitare il ripetersi dei predetti comportamenti scorretti è fortemente sentita l'esigenza di una qualche regolamentazione dell'arte e dello spettacolo in strada, a tutela non solo dell'ottimale vivibilità degli spazi cittadini ma anche di chi esercita questa attività quale occasione di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà dell'arte;

Ritenuto che le finalità sopra indicate possono essere utilmente raggiunte, in via sperimentale ed in attesa di una più articolata regolamentazione, mediante l'adozione di apposita ordinanza che disciplini l'esercizio dell'arte e dello spettacolo in strada sul territorio comunale;

Vista l'ordinanza del sindaco Prot. 5799 di data 06/05/2010 nella quale viene disciplinato lo svolgimento di attività commerciali e ricreative rumorose nel territorio comunale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);

Visto l'articolo 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Nel pubblico interesse, anche tenendo conto degli effetti sulla polizia locale e in via d'urgenza vista l'attuale situazione di pregiudizio alla vivibilità degli spazi pubblici cittadini, con i poteri e per gli effetti previsti dall'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, adottato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

**ORDINA E DISPONE**

che l'esercizio dell'arte e dello spettacolo in strada venga esercitato sul territorio comunale nei limiti della presente ordinanza:

- 1) previa comunicazione scritta pervenuta al Comune almeno 24 ore prima dell'esibizione con indicati i giorni e il genere di attività, copia della comunicazione con prova dell'avvenuta presentazione deve essere esibita dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza;
- 2) è consentito nelle seguenti aree:
  - a Torbole sul Garda - in prossimità dell'ex Dogana (Il Mio Casello);
  - a Torbole sul Garda - nella nuova area di Via Benaco;
  - a Torbole sul Garda – zona a nord del parco ex Colonia Pavese senza interferire con il regolare svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche autorizzate in questa area;
  - a Nago – nel prato dell'area antistante la casa della Comunità;
- 3) può essere svolto nei seguenti orari:
  - a) attività senza emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 23.00;
  - b) attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti d'emissione e con la comunicazione si ritengono assolti gli obblighi in materia di inquinamento acustico;
- 4) deve essere svolto, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
  - a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
  - b) della normale circolazione stradale e pedonale;
  - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
  - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi;
- 5) L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico, gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo area nell'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa;
- 6) L'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a tre giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di due settimane prima di esibirsi nuovamente;
- 7) L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente punto 5);
- 8) E' vietato esercitare il commercio, tranne i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n. 114, purché si tratti di vendita di opere realizzate sul luogo dell'esibizione, nei tempi e nei modi previsti dalla presente ordinanza. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle normative vigenti;
- 9) Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse e non deve arrecare in nessun modo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale nonché comportare pericolo o comprovato disagio ed incomodo per le persone, è inoltre vietato l'uso del fuoco, è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione con quanto strettamente necessario alla stessa;
- 10) E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non può essere superato il limite di decibel previsto dalla normativa vigente;
- 11) L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica;
- 12) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose;
- 13) L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico;
- 14) La presente ordinanza non si applica a chi esercita l'arte di strada in modo occasionale e per fini esclusivamente ludici, o nell'ambito di un programma di eventi organizzato in forma organica da associazioni locali o dall'amministrazione comunale;

- 15) non è possibile l'esercizio dell'arte con emissioni acustiche in zone in cui nelle vicinanze si stanno svolgendo o sono previsti manifestazioni pubbliche, concerti, concertini da parte dei pubblici esercizi o altre iniziative regolarmente autorizzate che possano disturbarsi a vicenda. L'artista di strada dovrà allontanarsi in un'altra delle aree di cui al punto 2 in modo da non interferire con tale attività; Nel caso che l'attività sia svolta all'interno di manifestazioni dovrà essere preventivamente ottenuto il benestare del soggetto organizzatore;
- 16) L'Amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni o per altre ragioni di opportunità ovvero ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte in strada;
- 17) L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme della presente ordinanza implica, qualora non configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di regolamenti, il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale per il periodo di un anno. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento;
- 18) Inoltre, qualora l'espressione artistica di strada sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso del sentire o sia priva di un minimo di qualità tecnica di esecuzione, l'esecutore, a richiesta dei soggetti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza, dovrà interrompere immediatamente l'attività. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi alla richiesta o reiteri il comportamento si applicherà il divieto di cui al precedente punto;
- 19) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono il Corpo Polizia Locale Intercomunale, gli eventuali incaricati dal Sindaco, e le figure previste dall'art. 13 comma 4, L.689/81;
- 20) In applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Torbole sul Garda, 23/09/2010



IL SINDACO  
Civettini dott. Luca

VD/PS

La presente ordinanza viene inoltrata a:

- Albo comunale
- Ufficio Segreteria
- Ufficio Tecnico comunale
- Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro
- Stazione Carabinieri
- Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Settore LABORATORIO E CONTROLLI
- Commissariato del Governo per la Provincia di

SEDE  
SEDE  
SEDE  
RIVA DEL GARDA  
TORBOLE  
TRENTO  
TRENTO